



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Assicurazione Viaggi

Furto e Scippo

Il presente documento contenente:

- Glossario
- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto



Vittoria
Assicurazioni

Sezioni Furto e Scippo

1 - Glossario pag. 3

2 - Condizioni Sezione Furto e Scippo pag. 6

Tabella Scoperti, Franchigie e Sottolimiti di indennizzo

Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	Riferimento (art.)	Scoperto (per sinistro salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro salvo diversa indicazione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (per anno assicurativo, salvo diversa indicazione)
Furto senza effrazione o in assenza di mezzi di protezione e chiusura	2.1	25%	Non prevista	Non previsto
Furto con presenza dell'assicurato in casa	2.1	20%	Non prevista	Non previsto
Scippo, furto e rapina degli effetti personali trasportati	2.2	Non previsto	Non prevista	euro 1.000,000
Dipendenze	2.5	Non previsto	Non prevista	10% della somma assicurata col massimo di euro 500,00
Preziosi, denaro, Valori	2.5	Non previsto	Non prevista	35% della somma assicurata
Anticipo indennizzo	2.14	Non previsto	Non prevista	50% (col massimo di euro 3.500,00) se indennizzo complessivo prevedibile in almeno euro 2.500,00

Beni assicurati: quelli descritti alla relativa Definizione di Contenuto per cui è riportata in polizza la relativa Somma Assicurata e ubicati presso la Dimora abituale dell'Assicurato.

Collezioni: si intende una raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi o di un certo valore.

Contenuto: il complesso mobiliare per l'arredamento dei locali di abitazione, impianti non fissi (di prevenzione e/o allarme, trasformatori di corrente, adattatori ecc...), armadi forti, casseforti, **oggetti di vestiario ed indumenti in genere**, effetti personali, documenti personali, **Oggetti pregiati, Preziosi**, come di seguito definiti, **denaro**, provviste di famiglia, elettrodomestici compresi i relativi accessori di pertinenza (es. tubi di carico o scarico), e quant'altro di inerente l'abitazione comprese rivestimenti e moquettes, **nonché veicoli, a motore e non (esclusi quelli soggetti ad assicurazione obbligatoria per legge)**, il tutto anche se riposto nelle Dipendenze, siano o no separate e, **per i capi di vestiario, gli oggetti personali, i Preziosi e il denaro, anche nei locali di villeggiatura o presso alberghi e pensioni.**

È compreso, altresì, il mobilio, l'arredamento e l'attrezzatura di uffici o studi professionali, purchè di proprietà dell'Assicurato, ed esistente in locali comunicanti con l'abitazione stessa. Sono inoltre comprese le eventuali addizioni e migliorie apportate dall'Assicurato che risulti locatario dei locali ove sono riposti i Beni sopra elencati. Si intende escluso quanto rientra, per definizione, nella voce fabbricato.

Dati: qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale RAM;

Dati Personali: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, sempreché relativi all'attività dell'Assicurato;

Dimora abituale: quella corrispondente alla residenza anagrafica del Contraente/Assicurato e dei suoi Familiari conviventi, oppure quella in cui gli stessi risiedono per la maggior parte dell'anno.

Dipendenze: per "Dipendenze" si intendono tutti quei vani che, pur non essendo strettamente necessari all'utilizzo di quelli principali che costituiscono l'abitazione, ne integrano la funzione e, più in generale, hanno un'autonomia di utilizzo derivante dalla particolare collocazione all'interno dell'unità immobiliare (locali sottotetto o interrati/seminterrati, o costituenti immobili a se stanti posti nell'area di pertinenza del fabbricato). Si considerano tali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: cantine, ripostigli, Solai, garage, legnaie ecc., siano essi comunicanti o meno con l'abitazione.

Fabbricato: l'intera costruzione edile, destinata ad abitazione, comprese recinzioni e Dipendenze (alberi fotovoltaici, pannelli solari e/o fotovoltaici, centrale termica, box e simili purché stabilmente fissati al suolo) costruite negli spazi adiacenti di pertinenza del

fabbricato, compresi Fissi ed Infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti fissi: idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria nonché gli attacchi fissi a parete degli impianti elettrici ed idraulici (prese – rubinetti ecc...) e punti terminali dei relativi impianti, gli ascensori, i montacarichi, le scale mobili e le antenne radiotelevisive come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi compresi tinteggiature, tappezzerie, affreschi e statue che non abbiano valore artistico, escluso quanto rientra per definizione nella voce contenuto.

Familiare: il coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, “*demi-frère*” (fratellastro), “*demi-soeur*” (sorellastra), nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini di primo grado, nipoti di primo grado dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.

Fissi: quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Furto: è colpevole del reato di furto chiunque si impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 del Codice Penale).

Franchigia: la somma stabilita nella Polizza che viene dedotta dall'ammontare del danno e che rimane a carico dell'Assicurato/Contraente.

Infissi: manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.

Oggetti pregiati: quadri, sculture, oggetti d'arte non costituenti mobilio e non aventi particolare pregio e valore artistico, pellicce, oggetti e servizi di argenteria, tappeti, arazzi e simili, escluso quanto indicato sotto la definizione preziosi.

Opere d'arte: oggetti di particolare pregio e di valore artistico, esclusi i gioielli e preziosi in genere, il cui mercato di riferimento è quello dell'arte e/o dell'antiquariato.

Preziosi: gioielli, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura, corallo, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate su metallo prezioso, per uso domestico o personale, Collezioni.

Primo rischio assoluto: forma di assicurazione in base alla quale l'Indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, per anno assicurativo, senza applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile (regola proporzionale).

Rapina: è colpevole del reato di rapina chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene (art. 628 del Codice Penale).

Residenza: il luogo in cui l'Assicurato ha la sua Dimora Abituale come risultante da certificato anagrafico.

Scippo: furto commesso strappando di mano o di dosso alla persona capi di vestiario,

pellicce ed oggetti personali, compresi oggetti pregiati, preziosi e denaro.

Scoperto: la percentuale di importo del danno liquidabile a termini di polizza che rimane ad esclusivo carico dell'Assicurato.

Serramenti: manufatti in legno, lega metallica, plastica rigida e vetro stratificato di sicurezza destinati alla protezione fisica delle aperture esistenti nell'abitazione (porte, finestre, porte-finestre, lucernari, tapparelle, persiane, gelosie, inferriate e serrande).

Sistema Informatico: l'insieme dei computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, tra loro interconnessi in rete, preposti all'elaborazione dei dati relativi all'attività svolta dall'Assicurato. Si considerano parte del sistema informatico anche i tablet, i phablet, gli smartphone ed il software.

Solaio: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Soppalchi, comunque costruiti, che occupano non più di 1/4 della superficie dei vani in cui si trovano non si considerano solai.

Supporti dati: tutti i dispositivi informatici (come ad esempio dischi esterni, CDROM, DVD, nastri magnetici o dischi, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i Dati

Valore a nuovo: per il Contenuto, esclusi gli Oggetti Pregiati, i Preziosi e gli oggetti d'arte costituenti mobilio, i documenti personali, ma comprese le pellicce: il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate od asportate con altre nuove uguali oppure equivalenti.

Per Oggetti Pregiati (escluse pellicce), oggetti d'arte costituenti mobilio e Preziosi: il valore di mercato al momento del sinistro.

Valori: denaro, francobolli, carte valori, titoli di credito e valori bollati (escluse valute digitali e/o criptovalute).

Vetro antisfondamento: manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti. È costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm., oppure è costituito da unico strato di materiale sintetico (polycarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

2 - SEZIONE FURTO E SCIPPO (SEZIONE OPZIONALE, VALIDA SE ED IN QUANTO RICHIAMATA ESPRESSAMENTE SUL SIMPLO DI POLIZZA)

2.1 – Furto

L'Impresa si obbliga ad indennizzare, **fino alla concorrenza della Somma Assicurata indicata in Polizza**, i danni materiali e diretti al **Contenuto** - di proprietà **dell'Assicurato** e dei Familiari con lui conviventi - posto nei locali **dell'abitazione (Dimora abituale) dell'Assicurato**, causati da **Furto** delle cose assicurate, anche se commesso od agevolato dal personale domestico, **a condizione che l'autore del Furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:**

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, sia meccaniche che elettroniche, di grimaldelli o di arnesi simili;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi;
- d) senza effrazione di pareti, Solai, Serramenti e serrature poste lungo il perimetro dell'abitazione.

La Garanzia opera durante il Viaggio effettuato dall'Assicurato e per il periodo di copertura indicato in Polizza.

In caso di Furto delle cose assicurate effettuato con le modalità indicate al precedente punto d) o quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti anche solo in parte i Mezzi di protezione e Chiusura indicati all'art. 3.6 "Mezzi di Chiusura dei locali", l'Impresa corrisponderà all'Assicurato il 75% della somma liquidata a termini di polizza, restando il 25% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'Indennizzo, farlo assicurare da altri.

Detto Scoperto del 25% non verrà applicato quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali e verrà ridotto al 20% in caso di Furto avvenuto durante la presenza in casa del dell'Assicurato o delle persone con lui conviventi, di età non inferiore a 14 anni ed a loro insaputa.

2.2 – Scippo, Furto, e Rapina degli effetti personali trasportati

(operante solo se ed in quanto espressamente richiamata sul simple di Polizza unitamente alla Garanzia Furto)

Con la presente Garanzia, **fino alla concorrenza di € 1.000,00**, si intendono garantiti gli effetti personali trasportati, ivi compresi gli indumenti, incluse pellicce, gli Oggetti Pregiati, Preziosi e denaro per uso personale (**esclusi pertanto quelli relativi ad ogni attività lavorativa**) contro:

- a) la Rapina;
- b) il Furto, strappando le cose suddette di mano o di dosso (scippo);
- c) il Furto in seguito ad infortunio od improvviso malore

commessi sulla persona, indicata in Polizza, mentre si trova all'esterno dell'abitazione e porta su di sé o ha a portata di mano le suddette cose.

La Garanzia opera durante il Viaggio effettuato dall'Assicurato e per il periodo di copertura indicato in Polizza.

2.3 – Esclusioni, limiti per i locali disabitati

Sono esclusi i danni:

- a) determinati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione;
- b) determinati da esplosione o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- c) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- d) verificatisi in occasione di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, implosione, caduta di aeromobili, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, frane;
- e) a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune;
- f) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- g) da imbrattamento alle pareti esterne dei locali assicurati.
- h) da sottrazione di "dati" presenti nel sistema informatico dell'Assicurato causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell'Assicurato.

2.4 – Forma di Assicurazione

Tutte le Garanzie previste nella presente Sezione Furto e Scippo sono prestate a "Primo Rischio Assoluto".

2.5 – Limiti di indennizzo, scoperti a carico dell'assicurato

Dipendenze

In nessun caso l'Impresa sarà tenuta a corrispondere un Indennizzo superiore al 10% della Somma Assicurata indicata in Polizza con il massimo di € 500,00 per le cose contenute nei locali di ripostiglio, di pertinenza del Fabbricato, non comunicanti con i locali di abitazione.

La Garanzia in detti locali è limitata al mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni, nonché veicoli a motore e non, esclusi quelli soggetti ad assicurazione obbligatoria per legge.

Preziosi, denaro, Valori

In nessun caso l'Impresa sarà tenuta a corrispondere un Indennizzo superiore al 35% della Somma Assicurata indicata in Polizza.

Tale limite non opera per la Garanzia di cui all'art. 2.2 "Scippo, Furto e Rapina degli effetti personali trasportati".

2.6 – Mezzi di chiusura dei locali

L'Assicurazione è prestata a condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale,

è difesa, per tutta la sua estensione, da Serramenti di legno, materia plastica rigida, Vetro Antisfondamento, metallo o lega metallica, totalmente fissi o chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversa dal ferro) fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei Serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate.

2.7 – Caratteristiche costruttive dei locali

La Garanzia è operante a condizione che il Fabbricato e i locali contenenti le cose assicurate siano costruiti con laterizi, pietre, blocchi di cemento o altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell'edilizia.

2.8 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure all'Impresa, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

L'Assicurato deve altresì:

- c) presentare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all'Impresa;
- d) conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad Indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dall'Impresa o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

2.9 – Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno o dichiara danneggiate cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate od adopera, a giustificazione, mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

2.10 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare dell'Indennizzo è definito direttamente tra l'Assicurato e l'Impresa.

Nell'eventualità di mancato accordo le parti possono concordemente conferire, per iscritto, mandato a due Periti nominati uno dall'Impresa e uno **dall'Assicurato**.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche

prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito, o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine sono demandate al Presidente del tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto, su istanza anche di una sola delle Parti.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

2.11 – Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa, tempo, luogo e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 2.8 "Obblighi in caso di Sinistro";
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 2.12 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese di salvataggio, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale unitamente alle stime dettagliate, da redigersi in due esemplari, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

2.12 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

La liquidazione dell'Indennizzo verrà effettuata a "Valore a Nuovo".

L'ammontare del danno indennizzabile si determina come differenza fra il valore di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, tipo, qualità, funzionalità, ed il valore di ciò che rimane dopo il Sinistro del Contenuto stesso, fermi i limiti previsti.

2.13 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e se dalla documentazione attestante

il risultato delle indagini preliminari relative al Sinistro non si evidenzia nessuno dei casi di dolo previsti all'art. 2.3, lettera c), l'Impresa deve provvedere al pagamento dell'Indennizzo **entro 30 giorni**, sempre che non sia stata fatta opposizione.

2.14 – Anticipo indennizzo

Se non sono sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro o del suo presunto importo e se l'Indennizzo complessivo è prevedibile in **almeno € 2.500,00**, l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione, il pagamento di **un acconto pari al 50% dell'importo minimo** che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite.

L'obbligazione dell'Impresa verrà in essere dopo 60 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 3.500,00, qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro.

2.15 – Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) l'Impresa, salvo diversa pattuizione, **non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze**, se previste;
- b) l'Assicurato deve **restituire all'Impresa l'Indennizzo per essi percepito** non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) **il loro valore è dato dalla somma da essi portata**. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari rimane inoltre stabilito che **l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria**.

2.16 – Riduzione della somma assicurata a seguito di sinistro

In caso di Sinistro le somme assicurate, nonché i relativi limiti d'Indennizzo, s'intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno **rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali Franchigie o Scoperti senza corrispondente restituzione del premio**.

Si conviene comunque che, **limitatamente al primo Sinistro di ogni periodo di assicurazione**, sia le somme assicurate sia i limiti di Indennizzo sono automaticamente reintegrati nei valori originari **dalle ore 24 del giorno dell'evento**.

In caso di ulteriori sinistri, l'Impresa s'impegna a reintegrare le somme assicurate e i limiti d'Indennizzo verso pagamento da parte **dell'Assicurato** di un corrispondente premio determinato in funzione dell'entità del reintegro e della residua durata del periodo di assicurazione.

2.17 – Recupero delle cose rubate

Se le cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso all'Impresa appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate od il ricavato della vendita spetteranno all'Assicurato fino alla concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione, il resto spetterà all'Impresa.

Per le cose sottratte che siano recuperate prima del pagamento dell'Indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del Sinistro, l'Impresa è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del Sinistro.

2.18 Coesistenza di scoperti, franchigie

Qualora, per lo stesso Sinistro e per la stessa cosa danneggiata, risultino operanti più Scoperti e/o Franchigie, l'Indennizzo verrà calcolato in base a quanto segue:

- per gli Scoperti verrà considerato quello di percentuale più elevata;
- la Franchigia verrà considerata un importo minimo che resta comunque a carico dell'Assicurato.

2.19 – Assicurazione per Nucleo Familiare

(CONDIZIONE PARTICOLARE, OPERANTE SOLO SE ED IN QUANTO ESPRESSAMENTE RICHIAMATA SUL SIMPLO DI POLIZZA UNITAMENTE ALLA GARANZIA FURTO)

Per “Nucleo Familiare” del Contraente/Assicurato deve intendersi la totalità degli Assicurati, nominativamente indicati in Polizza, rientranti nella Definizione di “Familiare” e conviventi con il Contraente/Assicurato medesimo, purché risultanti da regolare certificazione anagrafica di stato di famiglia.

Agli effetti della presente Condizione Particolare, le Garanzie della presente Sezione operano per il Contenuto dell'abitazione (Dimora abituale) del Contraente/Assicurato, la cui ubicazione è indicata in Polizza.



Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019



Vittoria
Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PB027150-FUR-EDZ-0119 | ASSICURAZIONE VIAGGI | FURTO E SCIPPO